



COMUNE DI SCILLATO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SINDACO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

DETERMINA N. 18 DEL 20-10-2021

Oggetto: **INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPENDENTE
FRAGALE FRANCESCO**

PREMESSO CHE:

con propria determinazione n. 14 del 14.10.2020 è stato prorogato al 06.04.2021, l'incarico già conferito all'Arch. Francesco Giardina ai sensi del richiamato art. 110 del D.Lgs. 267/2000, sfruttando la facoltà di proroga prevista dal Contratto individuale di lavoro;
con propria determinazione n. 7 del 08.04.2021 è stato prorogato il suddetto incarico fino alla data del 06.10.2021;
alla scadenza contrattuale del 06 ottobre 2021, il predetto contratto è stato prorogato fino al 31/12/2021 giusta la determinazione sindacale n. 15 del 14.09.2021e, tuttavia, non è stato sottoscritto il relativo contratto per sopravvenute esigenze da parte dell'Arch. Giardina;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 13.10.2021 con la quale:

- sono state incrementate le ore settimanali di lavoro del geom. Fragale fino alla concorrenza di n. 24 ore, per assicurare l'espletamento dell'attività di ufficio, in mancanza di altra figura tecnica cui attribuire le competenze del Responsabile di Area;
- è stato incaricato il Sindaco di attribuire allo stesso dipendente, nelle more dell'assunzione di una figura di cat. D – Istruttore Direttivo Tecnico- le funzioni di Responsabile di Area ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 2, del CCNL 21/05/2018, che così recita *“le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B”*;

Rilevato che è necessario procedere alla nomina dell'incaricato delle posizioni amministrative per l'area Tecnica;

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 15.06.2011, con la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e contestualmente, è stata determinata la struttura organizzativa dell'Ente articolata in 4 aree funzionali così distinte:

- Area Amministrativa
- Area Economico finanziaria
- Area Tecnica
- Area Riqualificazione Territoriale Urbanistica e politica Ambientale:

DATO ATTO CHE:

con deliberazione di G.M. n. 51 del 05.08.2013 si è proceduto all'accorpamento dell'Area Tecnica con l'Area Urbanistica e Politiche Ambientali in un'unica area denominata "Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio"

alla luce delle superiori modifiche l'Organigramma dell'Ente risulta come di seguito indicato:

- Area Amministrativa
- Area Economico finanziaria
- Area Tecnico Manutentiva e di Gestione del Territorio"

VISTO il D.lgs. 30 Marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTI i contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali e in particolare:

- L'Art. 8 del nuovo ordinamento professionale, di cui al CCNL dell'1.4.99 , il quale stabilisce che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare responsabilità , caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa ed attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione;
- L'Art. 11 del predetto CCNL 31.03.99 che detta disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche, sul conferimento delle funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi che possono essere conferiti dal Sindaco;
- L'Art. 15 del CCNL 22 Gennaio 2004, il quale prevede che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari di posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999;
- Il Titolo III del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali che disciplina l'Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale prevedendo all'art. 12 la Conferma del sistema di classificazione; all'art.13 l'Area delle Posizioni Organizzative; all'art. 14 il Conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative; all'art. 15 la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato; all'art. 17 Disposizioni particolari per le posizioni organizzative;

RILEVATO CHE:

L'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 –stabilisce:

- ✓ al comma 3, che "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente" e che "Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico";
- ✓ al comma 3-bis (aggiunto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'articolo 2, comma 13 della legge 16 giugno 1998, n. 191), che "*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 [...] possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*" (in termini sostanzialmente corrispondenti dispone attualmente l'articolo 109, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

la contrattazione collettiva (C.C.N.L. del 31 marzo 1999) ha disciplinato l'attuazione della superiore norma prevedendo che: 4.a. *“I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”* (articolo 11, comma 1);

il C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 prevede all’articolo 8, comma 2, che *“In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l. n.267/2000”* (che ha sostanzialmente riprodotto la disciplina inizialmente recata dal citato articolo 51, comma 3-bis della legge n. 142 del 1990);

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 658/2017, depositata il 26 ottobre 2017, ha sostenuto che, *in buona sostanza, secondo la disciplina testé riportata, le posizioni organizzative “possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D”* (articolo 8, comma 1 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999), *mentre solo “Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B”* (articolo 11, comma 3, primo periodo del C.C.N.L. del 31 marzo 1999);

Per effetto:

dell’art. 13, co. 2, del CCNL 21 maggio 2018, *le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;*

dell’art. 13, co. 3 del citato CCNL, *gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;*

dell’art. 17, co. 3 del citato CCNL: *In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”;*

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.04.2021, dal quale emerge l’esigenza di contenere la spesa del personale per garantire il rispetto, entro il 31/12/2025, del parametro scaturente dal rapporto Entrate/Spesa, secondo le disposizioni contenute nel D.L. 34/2019;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 16 del 14.08.2015 con la quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi per il periodo sino al mandato elettorale del Sindaco;

RICHIAMATA la determinazione n. 03 del 08.02.2021 di conferma degli incarichi di posizione organizzativa;

VISTI gli artt. 12 e segg. del vigente regolamento degli uffici e dei servizi che disciplinano l'individuazione e la nomina dei responsabili di area e che attribuiscono al Sindaco la nomina degli stessi;

DATO ATTO che il conferimento degli incarichi è effettuato sulla base della competenza professionale, dell'esperienza e della capacità dimostrata;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, conferire l'incarico di Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica al Geom. Fragale Francesco, dipendente del Comune di Sciara a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali cat. C 1, profilo professionale Istruttore Tecnico Geometra, in servizio presso l'U.T.C. dello stesso Ente;

DETERMINA

PRENDERE ATTO che con decorrenza dal 7 Ottobre ha cessato l'attività lavorativa il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Giardina Francesco;

CONFERMARE le posizioni organizzative come in premessa descritte e attribuire la posizione organizzativa dell'Area Tecnica come di seguito:

Posizione Organizzativa	Incaricato	Servizi
Area Tecnica	Fragale Francesco	<ul style="list-style-type: none">• presidenza delle commissioni di gara e di concorso;• responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;• stipulazione dei contratti;• gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, secondo le modalità delle deliberazioni riguardanti la gestione del bilancio, i pareri di cui all'art. 12 della legge 30 del 23.12.2000;• gli atti amministrativi e la gestione del personale assegnato;• i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;• le attestazioni, le certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;• gli atti attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o delegati dal Sindaco;

ATTRIBUIRE al dipendente sopra individuato, titolare della posizione organizzative dell'Area Tecnica, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi desunti con gli atti di indirizzo adottati dalla A.C. inclusi quelli che impegnano la P.A. verso l'esterno come meglio individuati all'Art.19 del Regolamento degli uffici e dei servizi e nelle leggi di riferimento.

DARE ATTO:

che il predetto incarico viene conferito, nelle more dell'assunzione di una unità di cat.D "Istruttore Direttivo Tecnico", fino al 31.12.2021;

che tale incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

DARE, ALTRESÌ ATTO che ai titolari di posizione organizzativa spettano la retribuzione di posizione e di risultato nei limiti degli importi stabiliti con il CCNL e compatibilmente con i vincoli di spesa e di bilancio previsti dalla normativa vigente;

ASSEGNARE al predetto dipendente comunale incaricato della P.O. dell'Area Tecnica fino a nuova disposizione, l'indennità di posizione, a base annua, per l'importo di seguito schematizzato coerentemente con quanto disposto dall'art. 15, co. 3 del CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali "3. *Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.*"

Area Tecnica Manutentiva	Euro 7.500,00 su base annua per 13 mensilità.
--------------------------	---

DISPORRE la trasmissione della presente al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.

Il Sindaco
Giuliano Cortina

Il Sindaco

F.to Giuliano Cortina

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata e affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune inserito nel sito web www.scillato.gov.it dal _____ al _____ per giorni consecutivi.

Scillato,

L'addetto alla pubblicazione

Il Resp. Pubblicazione

F.to SEBASTIANA BARTOLONE

(Sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)